



*AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE DA SVOLGERE IN CUCINE, REFETTORI ED IN
IMMOBILI IN GENERE IN GESTIONE AD AGECE NEL COMUNE DI
VERONA*

**CSDP CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO
PRESTAZIONALE**

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento, come descritto al cap. 3, ha per oggetto il servizio di derattizzazione e disinfestazione nonché tutte le prestazioni, le forniture accessorie e le provviste necessarie per dare compiuto tale servizio, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel presente Capitolato di:

- cucine e refettori delle scuole in gestione ad AGECE,
- spazi interni alle unità immobiliari ad uso residenziale e/o commerciale e nelle loro parti promiscue di proprietà o in gestione ad AGECE.

Alcuni servizi richiedono una esecuzione frazionata nell’arco della durata contrattuale, altri una esecuzione puntuale unitaria.

Gli immobili in gestione ad AGECE oggetto del servizio sono inseriti nell’Elenco immobili.

I termini e le definizioni di riferimento sono quelli riportati nel D.M. 7 luglio 1997, n. 274

AGECE si riserva la facoltà di commissionare servizi anche in immobili non ricompresi nei luoghi di esecuzione specifici del presente affidamento. Tali circostanze non costituiranno motivo per l’Affidatario di avanzare pretese di indennizzo o il riconoscimento di maggiori oneri di alcuna natura e genere, fermo restando quindi le condizioni contrattuali.

1.2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio. L’esaurimento dell’importo contrattuale costituisce termine prioritario rispetto a quello temporale.

Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto non fosse ancora stato impegnato l’intero importo contrattuale, sarà facoltà di AGECE prorogarne la durata per un ulteriore periodo, fermo restando che non potrà essere superato l’originario ammontare contrattuale.

1.3 - AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L’ammontare complessivo del servizio per mesi 24 è stimato in € 74.371,56 oltre IVA, così suddivisi:

- | | |
|---|---|
| - Servizi di pulizia e disinfestazione | € 54.129,24 soggetti a ribasso d’asta |
| - Forniture non prevedibili (art. 3.5 CSDP) | € 19.825,12 non soggetti a ribasso d’asta |
| - Oneri della sicurezza interferenziale | € 417,20 non soggetti a ribasso d’asta |

Si precisa che AGECE non ha alcun obbligo di affidare interventi fino al raggiungimento di tale importo.

Fermo quanto sopra esposto, i prezzi contrattuali sono quelli indicati dall’Appaltatore nel documento di offerta e l’importo contrattuale sarà quello derivante dall’applicazione dei prezzi unitari offerti moltiplicati per le quantità stimate da AGECE e riportate nel documento di offerta oltre alle somme non soggette a ribasso d’asta sopra indicate.

La stima di spesa è desunta dai dati ricavati dall’archivio aziendale, costituendo pertanto solo una previsione statistica e non un calcolo preciso dell’ammontare delle operazioni che verranno effettivamente eseguite con il presente affidamento.

La contabilizzazione avverrà a misura sulla base delle prestazioni effettivamente effettuate.

Conseguentemente eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni richieste non costituiscono motivo per l’Affidatario di risolvere anticipatamente il contratto e lo impegnano ad applicare le stesse condizioni.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri documenti contrattuali che l’Affidatario dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, nei tempi e modi prescritti, comprese le spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la posa in opera dei materiali, le attrezzature e le forniture accessorie, compresi raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, le opere provvisorie, la pulizia dei luoghi, le

assicurazioni ed imposte, le spese generali, l'utile d'impresa e quanto altro necessario per la completa esecuzione delle prestazioni in oggetto.

Inoltre, le voci contenute nel documento di offerta si intenderanno comprensive di tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni contrattuali, con le indicazioni di AGECS, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo a carico di AGECS.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Affidatario nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico.

1.4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato 'a misura', come definito all'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

1.5 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale si adotteranno le seguenti abbreviazioni:

RUP : Responsabile Unico del Procedimento

DVR : Documento di Valutazione dei Rischi

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

RSPP : Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

EPU : Elenco Prezzi Unitari

CSDP : Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale

PMC : Presidi Medico Chirurgici

2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTRATTO

2.1 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO

L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:

- CSDP;
- Elenco Fabbricati;
- EPU
- DUVRI;
- Documento di offerta

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l’Affidatario dichiara altresì di conoscere le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni in oggetto.

Nell’accettare i servizi oggetto del contratto l’Affidatario dichiara inoltre:

1. di aver preso conoscenza dei fabbricati inseriti nell’Elenco Fabbricati e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
2. di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

2.2 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Cauzione definitiva

L’Affidatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire ‘garanzia definitiva’, il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. La garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione o fideiussione, rilasciate da imprese bancarie o assicurative, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di AGECE.

La mancata presentazione della cauzione definitiva nei tempi fissati da AGECE potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80 % dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20 % è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione.

Spese contrattuali

L’Affidatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro), senza alcuna esclusione od eccezione.

Stipulazione del contratto

Si applicano gli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., precisando altresì che, ai sensi dell’art. 32 comma 8, è possibile dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza prima della

conclusione del procedimento di formale stipula del contratto. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine di AGECE.

Si precisa che la mancata o ritardata presentazione degli altri documenti richiesti da AGECE e necessari alla stipula del contratto potrà comportare la revoca dell'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di revoca dell'affidamento, AGECE si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra ditta.

Sono a carico dell'Affidatario inadempiente le maggiori spese che AGECE dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. L'esecuzione in danno non esime l'Affidatario da eventuali responsabilità.

La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora il servizio avesse già avuto inizio, salva la liquidazione di quanto dovuto.

2.3 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario assume in proprio qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione del servizio per infortuni o danni subiti da persone o cose, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.

A tal fine l'Affidatario è tenuto a dimostrare di aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni materiali e diretti verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non inferiore ad € 500.000,00 per ogni sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'Affidatario risponderà comunque nel suo valore complessivo.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Affidatario.

Nel caso di danni dipendenti da cause di forza maggiore non imputabili all'Affidatario, questo è tenuto a darne comunicazione ad AGECE entro massimo 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto di risarcimento.

AGECE è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Affidatario, prima, durante o dopo l'esecuzione del servizio.

2.4 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il concorrente che voglia avvalersi del subappalto dovrà dichiararlo all'atto dell'offerta indicando le parti di forniture che intende subappaltare. L'eventuale subappalto sarà disciplinato nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2.5 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da AGECE durante tutto lo svolgersi del servizio. Qualora l'Affidatario non adempia, AGECE ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

AGECE, dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, si riserva la facoltà di ordinare all'Affidatario l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more di stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell'art. 19 del decreto 7 marzo 2018, n. 49. In tal caso l'Affidatario è tenuto a darne immediata esecuzione.

L'esecuzione del servizio ha inizio a seguito di formale consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dall'intervenuta stipula del contratto, previa convocazione dell'Affidatario.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'Affidatario non si presenta per l'avvio dell'esecuzione del contratto, il AGECE fissa un nuovo termine perentorio per l'avvio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà di AGECE di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale costo aggiuntivo per l'indizione di una nuova procedura di aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Affidatario. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei servizi,

l’Affidatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

2.6 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Successivamente a ciascuna operazione, gli spazi dovranno essere restituiti nello stato di conservazione precedente alla consegna.

Nel caso in cui AGECE proceda con la verifica della conformità del servizio in oggetto in corso di esecuzione, devono essere invitati ai controlli l’esecutore e un rappresentante di AGECE e deve essere redatto apposito verbale.

Qualora risultassero danni od altro dovuto ad inadempienze degli impegni assunti dall’Affidatario, AGECE provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare all’Affidatario, ove questo non provveda nei termini che saranno imposti.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata da AGECE.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove AGECE lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente a carico dell’Affidatario.

2.7 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i servizi procedano regolarmente e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, si applica la sospensione del servizio e la successiva ripresa, secondo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il risarcimento dovuto all’esecutore è quantificato ai sensi dell’art. 23 comma 2 del decreto 7 marzo 2018, n. 49.

2.8 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A termine dell’esecuzione del contratto, AGECE, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

La verifica di conformità è rilasciata dal RUP non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, quando risulti che l’Affidatario abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni oggetto del contratto stesso. La verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Trascorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Affidatario e procede allo svincolo della cauzione definitiva.

2.9 - MODIFICHE AL CONTRATTO

AGECE si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., senza che l’Affidatario possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente capitolato e sempre che l’importo complessivo dell’affidamento resti nei limiti previsti.

Non saranno riconosciute come varianti al contratto, prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall'Affidatario senza l'autorizzazione scritta di AGECE.

1. AGECE si riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, di aggiornare l'Elenco Immobili in gestione, inserendo nuovi fabbricati, come meglio dettagliato al cap. 1.1 - del presente CSDP.
2. Qualora si rendano necessari eventuali servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
3. In ogni caso, qualsiasi servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP, che – accertata la disponibilità di budget di bilancio, indicherà i tempi e le modalità di intervento. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare potrà essere addebitato ad AGECE se non preventivamente autorizzato.
4. L'Affidatario comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con AGECE. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dell'Affidatario. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Affidatario, della situazione originaria preesistente.
5. E' salva comunque l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le disposizioni dell'art. 22 comma 5 del decreto 7 marzo 2018, n. 49.

2.10 - CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione dei crediti, salvo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso ad AGECE prima dell'emissione del certificato di pagamento.

2.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

AGECE si riserva di procedere alla risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione formale, e fatti salvi i diritti per il risarcimento dei maggiori danni patiti, nei casi di gravi inadempimenti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e comunque nei seguenti casi:

1. cessione del contratto;
2. inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro, norme igienico-sanitarie;
3. fallimento dell'Affidatario;
4. di frode o negligenza dell'Affidatario;
5. inosservanza degli obblighi e delle clausole contrattuali;
6. utilizzo di personale non dipendente dell'Affidatario anche per una sola infrazione;
7. ammontare delle penali di cui al successivo par. 2.15 - superiore al 10% dell'importo netto del contratto;
8. applicazione di almeno 5 penali nell'arco di 12 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto;
9. inadempienza ai termini fissati per l'avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 2.4.

Nel caso in cui il RUP accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula, la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, AGECE su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, AGECE gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto il processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, AGECE risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

2.12 - RECESSO DA PARTE DI AGECE

AGECE può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2.13 - CORRISPETTIVO E VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

La liquidazione delle prestazioni avverrà a cadenza bimestrale.

In merito alla possibile modifica dell'importo del contratto durante il periodo di efficacia, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2.14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Al termine di ogni bimestre dovrà essere redatta una nota contabile relativa alla quantificazione del servizio svolto sia in ottemperanza ad ordini richiedenti una esecuzione frazionata nel corso del tempo (es. monitoraggio trappole nelle cucine delle scuole) sia ad ordini richiedenti una esecuzione unitaria e puntuale. Le prestazioni verranno quindi liquidate applicando, alle relative quantità, i prezzi unitari offerti dall'Affidatario ed indicati nel modello preventivo.

A fronte di tale contabilità AGECE emetterà ogni due mesi il certificato di pagamento che risulterà essere l'unico documento autorizzatorio all'emissione delle fatture. L'Affidatario dovrà emettere una fattura per ogni centro di costo aziendale sulla base delle indicazioni riportate nel certificato di pagamento.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di pagamento è rilasciato, previo accertamento della regolarità previdenziale dell'Affidatario, nei termini di cui all'[articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'[art. 1666, comma 2, del codice civile](#).

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.

2.15 - PENALI

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., AGECE prevede l'applicazione delle seguenti penali:

- a) € 10.00 per ogni sito e per ogni giorno di ritardo per l'esecuzione dei servizi a carattere ordinario/continuativo oltre i termini indicati.
- b) € 50.00 per ogni sito e per ogni giorno di ritardo per l'esecuzione dei servizi a carattere straordinario.

Il ritardo è applicato rispetto alle scadenze temporali prescritte negli specifici ordini di servizio emanati da AGECE, salvo i casi di inadempimento per cause di forza maggiore, debitamente comprovati e riconosciuti validi da AGECE stessa.

Le penalità di cui sopra saranno applicate previa contestazione dell'addebito, formulata dal RUP da comunicare all'Affidatario, il quale avrà 8 (otto) giorni di tempo dal ricevimento della stessa per pronunciare eventuali osservazioni e/o contro deduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'Affidatario abbia fatto le proprie osservazioni e/o deduzioni, e comunque ove non siano state ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il RUP procederà senza indugio all'applicazione delle penalità.

Nel caso in cui la comminazione delle penalità superi il 10 per cento dell'importo contrattuale, AGECE provvederà ad avviare la risoluzione del contratto per inadempienze gravi dell'Affidatario.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che AGECE intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Resta ferma la facoltà di AGECE, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Affidatario e di affidarla anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. L'esecuzione d'ufficio non solleva l'Affidatario da eventuali responsabilità civili e/o penali ricollegabili al non tempestivo intervento.

Il pagamento della penale avverrà per compensazione sui crediti dell'Affidatario nei confronti di AGECE.

2.16 - ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, AGECE potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione del servizio, interpellando l'impresa che segue in graduatoria, o altra impresa.

All'Affidatario saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad AGECE per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. AGECE potrà altresì procedere nei confronti dell'Affidatario, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

In caso di inadempienza, AGECE non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

2.17 - RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, AGECE potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Affidatario per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

2.18 - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE / TRASFORMAZIONE / FUSIONE

Le imprese che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiassero denominazione sociale, ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione e da altri casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dovranno documentarlo con copia autentica degli atti originali.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte di AGECE.

2.19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

2.20 - RINVIO NORMATIVO

L'esecuzione del servizio è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni previste nel contratto e allegati, nonché al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

Si richiamano di seguito, a titolo non esaustivo, il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i Regolamenti Comunali, le norme tecniche europee CEI, CNR, UNI, ecc.

L'Affidatario è tenuto comunque ad osservare ogni prescrizione di legge di regolamento in materia attualmente in vigore o che sia emanata nel corso dell'esecuzione del contratto.

2.21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/279 (RGPD) si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati personali è AGECE, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT - 37121 Verona, e-mail: infoAGECE@AGECE.it; tel. + 39 045 8051311;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Via Enrico Noris n. 1, 37121 Verona; tel. + 39 045 8051311; fax +39 045 8051308; e-mail: rpd.privacy@AGECE.it; PEC: infoAGECE@pec.AGECE.it;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGECE dall'Area Legale Appalti, dall'Area Gestione del Patrimonio e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Regolamento per l'archivio dell'AGECE" e al "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico (Dpcm 03.12.2013, artt. 3 e 5)", entrambi consultabili sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Legale Appalti di AGECE, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Dirigente Area Gestione del Patrimonio di AGECE.

2.22 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. L'Affidatario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGECE, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGECE all'indirizzo www.AGECE.it menù "Amministrazione Trasparente".
2. Tanto premesso l'Affidatario, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
 - rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre AGECE al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
 - non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGECE a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.
3. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGECE a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio comprende le attività di ispezione, monitoraggio e interventi di bonifica da ratti, insetti striscianti, blatte e zanzare, in modo da garantire adeguate condizioni igienico sanitarie, sia all’interno che all’esterno di edifici in gestione ad AGECE.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite scrupolosamente e con ogni attenzione, avendo cura di preservare i luoghi, compresi eventuali arredi e oggetti presenti, da eventuali danni. Il servizio si svolgerà di norma in orario feriale e diurno.

L’affidamento dei singoli servizi e l’eventuale programmazione sarà fatta da AGECE in base alle contingenze ed esigenze riscontrate tuttavia occasionalmente, per particolari necessità di carattere organizzativo, AGECE potrà richiedere, anche telefonicamente, che il servizio venga svolto entro le successive 24 ore. In tal caso l’Affidatario non potrà comunque pretendere maggiori compensi da AGECE.

Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere prese tutte le misure necessarie per evitare interferenze e disturbi con gli utenti degli spazi relativi al luogo delle operazioni. A tale scopo il personale dovrà essere ben addestrato e coordinato in relazione al tipo e caratteristiche dell’ambiente ove presta la propria opera.

Nei casi particolari, su richiesta di AGECE, l’Affidatario sarà tenuto a produrre specifica relazione riguardo all’intervento effettuato, senza che questo comporti maggior onere a carico di AGECE.

AMBITO IMMOBILIARE

3.1 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE: INSTALLAZIONE, COMPRESO MONITORAGGIO, DI CONTENITORI, ESCE E TRAPPOLE NELLE AREE PERTINENZIALI ESTERNE ED IN LOCALI DI PERTINENZA DI UNITA’ IMMOBILIARI

Il servizio in oggetto riguarda le aree pertinenziali esterne, quali ad esempio cortili, giardini, vialetti, ecc., ed i locali di pertinenza di unità immobiliari, quali ad esempio cantine, soffitte, magazzini, autorimesse, centrali termiche, ripostigli, ecc., ed include:

- preventiva ispezione del sito e apposizione nella bacheca condominiale di specifica informazione agli utenti delle date di effettuazione del servizio,
- fornitura e l’installazione dei contenitori porta esca con applicazione delle esche,
- manutenzione o sostituzione delle mangiatoie, con pulizia interna ed esterna e sistemazione efficace delle stesse, compreso il recupero e lo smaltimento di eventuali ratti trovati morti e qualsiasi altro materiale residuale rinvenuto in loco,
- monitoraggio dello stato delle stesse in ciascun contenitore, al fine di valutare l’efficacia dell’intervento, ed eventuale spostamento se necessario,
- bonifica delle postazioni con la raccolta e smaltimento dell’esca non consumata, al termine di ogni ciclo di intervento,
- compilazione e trasmissione ad AGECE del foglio di lavoro da concordare con AGECE stessa.

Prima dell’effettuazione del primo intervento di derattizzazione l’Affidatario dovrà sottoporre all’attenzione di AGECE il tipo di erogatore che si intende utilizzare, al fine di concordarne l’impiego.

Gli erogatori dovranno essere in materiale plastico, robusto e resistente alle intemperie, dovranno essere muniti di sistemi di ancoraggio, avere il vano di posizionamento del prodotto separato dagli accessi ed essere dotati di barra metallica per il fissaggio delle esche solide in blocchi, tali da garantire l’inaccessibilità dalle esche derattizzanti all’uomo ed agli animali domestici di medie e grandi dimensioni. E’ altresì possibile l’utilizzo di esche collanti al posto di quelle solide, solo nei casi autorizzati da AGECE.

Sulla faccia superiore dovranno riportare l’indicazione del principio attivo contenuto, della pericolosità per le persone e gli animali, delle cautele da adottare in caso di ingestione e del divieto di manomettere le esche. Dovrà altresì essere segnalato mediante apposita cartellonistica da apporre in concomitanza dell’erogatore, a meno di specifici casi da concordare con AGECE.

Gli erogatori, posti possibilmente in luoghi lontani dalle aree di permanenza delle persone, dovranno essere fissati al terreno o alle pareti degli edifici, al pavimento o alla parete del locale.

L'Affidatario per l'esecuzione degli interventi dovrà utilizzare esclusivamente esche solide in blocchetti, ad alta appetibilità e contenenti un repellente per gli organismi (Denatonio Benzoato); i prodotti dovranno contenere i seguenti principi attivi: Bromadiolone, Difenacoum, Brodifacoum. E' vietato l'utilizzo di prodotti in bustina o in forma granulare, salva esplicita autorizzazione da richiedersi, motivandola adeguatamente, al AGECE e comunque solo per particolari circostanze che impediscano il ricorso all'uso di erogatori.

Il servizio dovrà essere eseguito rispettando quanto riportato nell'etichetta del topicida, pertanto la presenza di esca topicida all'interno delle postazioni non potrà superare le 6 settimane.

3.2 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE, SCARAFAGGI, FORMICHE ED INSETTI

3.2.1 DISINFESTAZIONE DA BLATTE, SCARAFAGGI, FORMICHE ED ALTRI INSETTI NELLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Il servizio in oggetto riguarda le parti comuni condominiali, quali ad esempio cantine, soffitte, magazzini, autorimesse, centrali termiche, ripostigli, ecc. ed include:

- preventiva ispezione e apposizione nella bacheca condominiale di specifica informazione agli utenti delle date di effettuazione del servizio,
- fornitura irrorazione con specifiche pompe a pressione di prodotto liquido, per l'eliminazione di blatte, insetti striscianti e/o alati, mediante lotta larvicida e/o adulticida che consentano di rimuovere o prevenire la presenza di tali agenti infestanti,
- compilazione e trasmissione ad AGECE del foglio di lavoro da concordare con la stessa.

3.2.2 DISINFESTAZIONE DA BLATTE, SCARAFAGGI, FORMICHE ED ALTRI INSETTI ALL'INTERNO DELLE UNITA' IMMOBILIARI

Il servizio in oggetto riguarda le unità immobiliari ed include:

- fornitura ed posizionamento del prodotto GEL per l'eliminazione di blatte, scarafaggi, formiche e altri insetti striscianti e/o alati, mediante lotta larvicida e/o adulticida che consentano di rimuovere o prevenire la presenza di tali agenti infestanti,
- compilazione e trasmissione ad AGECE del foglio di lavoro da concordare con la stessa

Per ogni sito da trattare il ciclo di profilassi prevede minimo 2 interventi, secondo quanto disposto da AGECE. Gli interventi riguardano le parti interne degli alloggi infestati e consistono solitamente nel posizionamento di idoneo GEL insetticida alimentare, autorizzato dal Ministero della Salute, da parte di personale formato. Il prodotto andrà applicato, tramite apposita pistola dosatrice a pressione, in punti suggeriti dall'esperienza, ben precisi e limitati, che non esponano le persone ed animali domestici ed i locali trattati ad alcun pericolo di intossicazione.

In situazioni di particolare gravità potranno essere utilizzati prodotti liquidi, anche nebulizzati e trappole collanti per il monitoraggio dell'efficacia dell'intervento.

L'eventuale utilizzo di prodotti liquidi da nebulizzare, a base di Piretro naturale o Piretroidi di sintesi, dovrà essere preventivamente concordato con AGECE.

3.3 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE

Consiste nell'irrorazione con speciali pompe a pressione, anche motorizzate, di idonei insetticidi liquidi, da parte di operatori opportunamente formati.

Gli interventi riguardano le parti comuni condominiali quali giardini, autorimesse, zone a verde, pozzetti, ecc.

I prodotti da utilizzare devono essere registrati come PMC o biocidi, per la lotta all'esterno contro le zanzare in ambito civile. Non sono ammessi formulati contenenti sostanze con rischio R40, R45, R49, R61, R63.

Potranno essere utilizzati i seguenti prodotti:

- per la lotta larvicida: formulati a base di pyriproxifen e/o diflubenzuron (I.G.R.) o formulati contenenti batteri sporigeni (*Bacillus thuringiensis* var *israelensis* e *Bacillus sphaericus*)
- per la lotta adulticida: biocidi privi di solventi derivati dal petrolio (base acqua o a base di solventi di origine vegetale), contenenti associazioni di piretroidi nelle seguenti formulazioni: microemulsione acquosa o sospensioni concentrate o emulsione concentrata. I prodotti utilizzati dovranno riportare in etichetta la possibilità di utilizzo in presenza di verde ornamentale.

I formulati proposti devono essere registrati come PMC per la lotta all'esterno contro le zanzare in ambito civile. Non sono ammessi formulati che presentano nella composizione (desunta dalla sez. 2 e 16 della scheda dati di sicurezza) coformulanti classificati con la frase di rischio:

- R40 "possibilità di effetti irreversibili";
- R45 "può provocare il cancro";
- R49 "può provocare il cancro per inalazione" accompagnata dal simbolo T + teschio;
- R61 "può danneggiare i bambini non ancora nati";
- R63 "possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati".

Sono da preferire formulati con assenza di odori o effetti particolarmente irritanti per le mucose anche a basse concentrazioni e l'assenza di fitotossicità alle normali dosi di utilizzo, privilegiando altresì i formulati che, a parità di efficacia, presentano un miglior profilo tossicologico rispetto al dosaggio DL 50(mg/kg) su ratto.

3.4 - MANODOPERA

La voce relativa al costo orario della manodopera è utilizzabile esclusivamente per contabilizzare le operazioni non riconducibili alle altre voci di EPU, con l'applicazione del costo medio orario - operaio 3° livello (Centro-Nord) del CCNL Imprese di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi – luglio 2013.

3.5 - VOCE PER LA CONTABILIZZAZIONE DI MERE FORNITURE E QUANT'ALTRO NON RICONDUCIBILE ALLE VOCI PRECEDENTI

Si utilizza qualora la prestazione non sia ricompresa o riconducibile alle voci precedenti, come ad esempio il caso di mere forniture (senza manodopera), noli di attrezzature speciali ed altri casi particolari.

La liquidazione avverrà sulla base della documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta dall'Affidatario.

3.6 - AMBITO REFEZIONE SCOLASTICA

Le date di collocazione iniziale dei box e delle trappole saranno indicate da AGECE.

Successivamente, con cadenza mensile, l'Affidatario dovrà provvedere autonomamente ad effettuare il servizio di monitoraggio.

Il servizio ordinario verrà richiesto con cadenza mensile, mentre i servizi di emergenza saranno richiesti secondo le effettive necessità di AGECE. Per tali servizi AGECE imporrà un termine tassativo per l'avvio del servizio richiesto. Il servizio ordinario non verrà richiesto nei mesi di chiusura dell'attività didattica, fatto salvo gli istituti nei quali vengono organizzati i Centri Estivi Ricreativi.

I servizi oggetto dell'appalto sono quelli indicati nell'allegato modello preventivo.

I trattamenti di cui al presente contratto dovranno essere effettuati senza arrecare disturbi, molestie o interruzioni del normale funzionamento delle scuole, degli uffici e di qualsiasi altra attività.

Contestualmente alla collocazione dei rat-dispenser e delle trappole blattoidee dovrà essere effettuata un'ispezione del sito e consegna del registro nel quale verranno annotate tutte le attività effettuate durante la validità contrattuale.

In prossimità dei box e delle trappole dovrà essere affissa una targhetta, anche adesiva, indicante la posizione dei dispositivi.

3.6.1 COLLOCAZIONE TRAPPOLE BLATTOIDEE

Servizio di collocazione di n.2 box rat dispenser con trappole blattoidee contenenti apposita piastra collante ed attrattivo specifico. I box rat dispenser devono essere con chiusura di sicurezza a chiave metallica e contenente esca virtuale con bio marcatore a luce nera.

3.6.2 MONITORAGGIO TRAPPOLE BLATTOIDEE

Servizio di monitoraggio a cadenza mensile di n.2 box rat dispenser con trappole blattoidee compresa la ricarica dell'esca virtuale rat dispenser.

3.6.3 SOVRAPPREZZO PER SOSTITUZIONE TRAPPOLE BLATTOIDEE

Sovraprezzo al servizio di monitoraggio a cadenza mensile di cui all'articolo precedente nel caso di sostituzione di trappole blattoidee.

3.6.4 RICERCA E RIMOZIONE CARCASSE

Servizio di ricerca e rimozione carcasse murine, trasporto e smaltimento.

3.6.5 MONITORAGGIO E CATTUR INFESTANTI DERRATE ALIMENTARI

Servizio di emergenza per monitoraggio e cattura di infestanti delle derrate alimentari. Collocazione di n.2 stazioni di cattura con collante più ferormone specifico.

3.6.6 SERVIZIO EMERGENZA PER TRATTAMENTO BLATTE E STRISCIANTI

Servizio di emergenza per trattamento blatte e striscianti con lancia a mano più gel di principi attivi chlorfenapyr liquido e fipronil (esca gel).

3.6.7 SERVIZIO DI EMERGENZA PER TRATTAMENTO FORMICHE

Servizio di emergenza per trattamento formiche con fipronil (esca gel).

3.6.8 SERVIZIO DI EMERGENZA DI DERATTIZZAZIONE

Servizio di emergenza di derattizzazione. Collocazione e monitoraggio settimanale - fino al termine dell'emergenza - di appositi box di sicurezza contenenti trappole a cattura collante e meccanica con apposito attrattivo (n.1 per tipo).

3.6.9 SERVIZIO DI EMERGENZA DI RIMOZIONE NIDI DI IMENOTTERI

Servizio di emergenza di rimozione nidi di imenotteri.

3.6.10 NEBULIZZAZIONE ADULTICIDA ULV FINO A 100 MC

Nebulizzazione adulticida ULV (ultra light volume) nebbia fredda con dispositivi elettrici di prodotti su base acqua con piretrine pure come principio attivo - Volume locale trattato fino a 100 mc.

3.6.11 NEBULIZZAZIONE ADULTICIDA ULV OLTRE 100 MC FINO A 250 MC

Nebulizzazione adulticida ULV (ultra light volume) nebbia fredda con dispositivi elettrici di prodotti su base acqua con piretrine pure come principio attivo - Volume locale trattato oltre a 100 mc. Fino 250 mc.

3.6.12 NEBULIZZAZIONE ADULTICIDA ULV OLTRE 250 MC

Nebulizzazione adulticida ULV (ultra light volume) nebbia fredda con dispositivi elettrici di prodotti su base acqua con piretrine pure come principio attivo - Volume locale trattato oltre 250 mc.

3.7 - PRODOTTI DA UTILIZZARE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'Affidatario nello svolgimento del servizio potrà utilizzare esclusivamente prodotti regolarmente registrati presso il Ministero della Salute, secondo la normativa vigente al momento dell'esecuzione, e dovrà rispettare pedissequamente tutte le indicazioni riportate sulle relative schede tecniche e di sicurezza (dosaggi, modalità d'applicazione, diluizioni, ecc.). La diluizione dei prodotti deve essere conforme con quanto indicato nella scheda tecnica registrata presso il Ministero della Salute e deve essere altresì conforme a quanto specificato sulla scheda del produttore. Non è ammessa nessuna diluizione non prevista dalla scheda tecnica/etichetta del prodotto.

L'impiego dei prodotti e la loro commercializzazione non potranno derogare ad alcuna indicazione ministeriale.

I prodotti utilizzati non devono contenere sostanze attive già revocate o in fase imminente di revoca e non devono essere classificati pericolosi per la salute umana. Con riferimento alla possibilità che nel corso della durata del presente affidamento uno o più PMC, attualmente registrati e utilizzabili, vedano decadere la propria registrazione per effetto del Regolamento Biocidi, sarà cura della Ditta esecutrice del servizio proporre la sostituzione dei presidi decaduti. Tra questi vanno privilegiati quelli che, a parità di efficacia, sono meno impattanti sull'ambiente in base all'aggiornamento delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Anche in questo caso l'etichetta del biocida deve prevedere la possibilità di uno specifico impiego del tutto sovrapponibile a quello a cui era destinato il PMC decaduto.

E' facoltà di AGECE chiedere la sostituzione dei formulati usati qualora non soddisfino le caratteristiche previste.

Tipologie di materiali e modalità esecutive, nel rispetto della legislazione vigente, devono garantire il minor impatto ambientale possibile, secondo il criterio del rispetto per l'ambiente, eliminando altresì la possibilità di arrecare danni ad acque, falde idriche, piante ed esseri umani.

Si veda ad esempio la voce per il servizio di disinfestazione da zanzare, l'obbligo di utilizzo di biocidi privi di solventi derivati dal petrolio.

Entro il termine di 30 giorni dall'avvio del servizio, l'Affidatario avrà l'obbligo di fornire copia delle *schede di sicurezza*, delle *schede tecniche* e *decreti autenticati presso il Ministero della Sanità* dei prodotti utilizzati, dei quali AGECE si riserva la facoltà di richiedere eventuali campionature, ovvero la sostituzione a suo insindacabile giudizio.

L'Affidatario sarà l'unico responsabile dei prodotti utilizzati e del loro impiego, esonerando espressamente AGECE da qualsiasi responsabilità nel caso di eventuali danni derivati.

4. ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

4.1 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

- L’Affidatario è tenuto a nominare un responsabile tecnico il cui nominativo dovrà essere comunicato entro la data dell’avvio del servizio, con la funzione di sorvegliare, dirigere e coordinare le attività relative al servizio oggetto del contratto stesso. Nell’esecuzione del contratto, il responsabile tecnico dell’Affidatario è il referente per le richieste, le comunicazioni e le disposizioni provenienti da AGECS. Il responsabile tecnico deve inoltre curare la disciplina del personale e la perfetta osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal presente contratto. Tuttavia AGECS si riserva la possibilità di valutare eventuali specifiche richieste dell’Affidatario che dovranno essere formulate ed eventualmente autorizzate.
- Prima dell’avvio del servizio, l’Affidatario dovrà comunicare ad AGECS l’elenco nominativo del personale che sarà occupato nel servizio, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data del rilascio), dei numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del medico competente.
- l’Affidatario dovrà impiegare personale provvisto della necessaria professionalità in materia, attestata da specifico curriculum, qualifica di inquadramento professionale partecipazione a seminari o corsi relativi ad aspetti specifici delle tecniche di disinfezione e derattizzazione.
- Prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, l’Affidatario dovrà comprovare ad AGECS la redazione del proprio DVR ai fini delle verifiche degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- L’Affidatario si obbliga a provvedere a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità a garantire, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la massima sicurezza durante l’esecuzione del servizio per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza AGECS da ogni e qualsiasi responsabilità.
- Se richiesto da AGECS, l’Affidatario dovrà procedere in collaborazione con AGECS stessa ad un’attenta visita dei luoghi oggetto del servizio, alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale presente nelle varie strutture, all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all’addestramento del personale adibito al servizio, in ottemperanza a quanto stabilito nel DUVRI, che costituisce parte integrante del presente contratto.
- L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere comunicato ad AGECS entro 5 giorni lavorativi.
- I dipendenti dovranno essere dotati di idonea divisa di lavoro con tesserino di riconoscimento della ditta aggiudicataria, indicante denominazione della ditta di appartenenza, fotografia e nome dell’operatore o codice identificativo.
- Ogni altra prescrizione dettata dal presente Capitolato, nonché dalla normativa vigente applicabile al contratto del servizio in oggetto.

4.2 - RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L’Affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L’Affidatario è tenuto altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile alla località. L’applicazione dei sindacati contratti collettivi permarrà dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Affidatario è invitato

per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, AGECECE paga anche in corso d'opera ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario. I pagamenti eseguiti da AGECECE sono provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Affidatario, il RUP provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

4.3 - TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

L'Affidatario, in quanto soggetto produttore dei rifiuti, deve farsi carico della raccolta, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata o centro di raccolta, ottemperando a tutte le disposizioni di legge e seguendo quanto più possibile i criteri ambientali minimi.

Tutte le attrezzature necessarie al carico e scarico dei rifiuti, i mezzi di trasporto, la compilazione dei formulari, le autorizzazioni, gli oneri di discarica e quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra sono a carico dell'Affidatario.

4.4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA, IGIENE

E' fatto obbligo all'Affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative in materia; in via esemplificativa ma non esaustiva, si cita il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.

Con l'accettazione delle condizioni contrattuali l'Affidatario dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle prestazioni d'opera secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione.

Sono a suo totale carico gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. L'Affidatario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

L'Affidatario deve dimostrare, obbligatoriamente prima della data di avvio del servizio, che il personale addetto alle operazioni oggetto del servizio abbia seguito i corsi di addestramento previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. In caso contrario, entro lo stesso termine, l'Affidatario è tenuto all'organizzazione di detti corsi per tutto il personale impiegato.

L'Affidatario specificherà, tramite presentazione dei relativi attestati, i contenuti dei corsi di cui sopra, nonché di eventuali altri corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto e di addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

Ai corsi organizzati dall'Affidatario potrà partecipare anche AGECECE attraverso propri incaricati. A tale scopo l'Affidatario informerà AGECECE circa i giorni e il luogo in cui si terranno corsi e addestramenti.

4.5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

L'Affidatario prima dell'inizio del servizio deve dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, degli utenti e di eventuali dipendenti di AGECECE rilevabili durante l'esecuzione dei servizi, secondo l'art. 18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Una volta redatto il documento comprovante l'analisi effettuata, lo stesso deve essere trasmesso ad AGECECE, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l'Affidatario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di ulteriori 60 giorni. Resta a carico dell'Affidatario organizzare almeno una riunione annuale alla quale parteciperanno i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché il RSPP dell'Affidatario. La convocazione di tale riunione dovrà essere trasmessa per informazione preventiva anche ad AGECECE, che può

partecipare anche con propri addetti alla sicurezza. Di tale riunione dovrà essere redatto apposito verbale, una copia del quale dovrà essere trasmesso anche ad AGECE.

La mancanza di una corretta valutazione dei rischi entro il termine stabilito o dell'effettuazione delle riunioni annuali o dell'eliminazione delle eventuali anomalie che dalle stesse risultassero sono da considerarsi mancanze gravi per le quali AGECE si riserva la possibilità di risolvere il contratto, con tutte le relative conseguenze e la richiesta dei danni, compresi gli eventuali maggiori costi dovuti al passaggio a nuova aggiudicataria, come espressamente previsto all'art. 2.11 - e 2.2 - del presente capitolato.

In ottemperanza all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., AGECE fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'aggiudicataria dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

AGECE anche tramite il proprio RSPP, e l'Affidatario:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'affidamento;
- b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'affidamento.

AGECE e l'Affidatario con i rispettivi RSPP promuovono la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione, e degli interventi di cui ai punti precedenti.

Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Affidatario.

Inoltre, con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l'Affidatario ha l'obbligo di fornire il nome del medico competente, del proprio RSPP, oltre che dare attuazione alle indicazioni contenute nei documenti allegati al contratto ed a tutte le richieste di AGECE, ferma restando la sua completa responsabilità in caso d'inadempimento.

4.6 - DIRITTO DI CONTROLLO DI AGECE

A maggiore tutela di AGECE, oltre a quanto previsto al cap. 2.6 - , è facoltà della stessa effettuare, anche mediante consulenti esperti esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune ogni controllo ritenuto necessario per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.

AGECE potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle prestazioni compiute; ove l'Affidatario non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Affidatario non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

AGECE segnalerà tempestivamente all'Affidatario le eventuali prestazioni che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Affidatario provvederà a perfezionarle a sue spese. AGECE si riserva la facoltà, qualora l'Affidatario non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, di provvedervi direttamente o a mezzo di terzi.

I controlli e le verifiche eseguite da AGECE nel corso dell'esecuzione del servizio non escludono la responsabilità dell'Affidatario per vizi, difetti e difformità della prestazione d'opera o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Affidatario stesso per le parti di opera e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Affidatario, né alcuna preclusione in capo ad AGECE.